SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 784)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1980

Istituzione dell'Università degli studi della Basilicata, del Molise e di Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce, con alcuni emendamenti, quello n. 851 presentato durante la precedente legislatura dal Ministro della pubblica istruzione (Malfatti), di concerto con il Ministro del tesoro (Stammati) e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Valgono, quindi, per esso i motivi in fatto e le giustificazioni normative indicati nella relazione che accompagnava il menzionato disegno di legge n. 851.

È solo da sottolineare che, nell'arco di quasi tre anni, la situazione universitaria italiana si è ulteriormente deteriorata. La crisi economica e la conseguente chiusura di stabilimenti industriali, di aziende commerciali e di enti vari hanno enormemente diminuito le possibilità occupazionali dei giovani, onde essi proseguono gli studi e si rovesciano in massa negli atenei nell'illusoria speranza di conquistarsi un titolo per la loro sistemazione. Questo spiega la ragione per la quale l'incremento della popolazione universitaria non presenta una percentuale stabile ma crescente rispetto a quello della popolazione civile.

In questi ultimi tempi si sono aggravati ancor più i mali di elefantiasi degli atenei italiani, ormai quasi completamente paralizzati in ogni servizio amministrativo e didattico e, comunque, impossibilitati ad adempiere alla loro funzione istituzionale di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

S'impone, quindi, con carattere di assoluta indilazionabilità il decentramento universitario con la creazione di nuovi atenei, in esecuzione dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, il cui termine di un anno è stato abbondantemente e dannosamente superato. La necessità di tanta urgenza appare più drammaticamente solare,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

ove si valutino le conseguenze dell'accentramento sul piano sociale.

L'esperienza degli ultimi anni offre, infatti, dati inoppugnabili per affermare che i giovani, costretti a vivere lontani dalle famiglie e sottratti al loro vigile controllo, sono più facile preda delle propagande eversive, criminose o tossicomani. Nè è da sottovalutare la deteriorità del fenomeno in discussione sul piano economico; calcolando che gli studenti fuori sede costano, cadauno, alle famiglie almeno 300 mila lire al mese, risulta evidente che le più povere regioni, quali il Molise, la Basilicata e la Calabria, sono assoggettate ad un esodo di capitali di parecchi miliardi al mese, che, investiti invece nel loro territorio, produttivamente, potrebbero alleviare le loro disastrate condizioni.

In particolare si propone l'aggiunzione all'Università di Reggio Calabria della facoltà di medicina da insediare a Catanzaro.

Per quanto riguarda in generale il problema universitario della Calabria devesi osservare che le ragioni tecnico-scolastiche, sociali ed economiche, sopra esposte, presentano aspetti di più peculiare ed allarmante gravità.

Nella relazione al CIPE del 1974 sulla istituzione di nuove sedi universitarie il ministro Malfatti evidenziava che, per riequilibrare il fabbisogno pregresso (ricavato dal rapporto popolazione universitaria nazionale-popolazione civile di ciascuna regione), occorreva creare in Calabria oltre 23 mila posti-studente. Tale squilibrio è oggi vieppiù accentuato per l'accrescimento del numero degli studenti medi e, quindi, di quelli universitari.

Con maggiore aderenza, infatti, ai criteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 580 del 1973, che per i nuovi insediamenti fa obbligo di tener conto « della popolazione scolastica nella scuola secondaria », i posti-studente occorrenti alle varie regioni devono trarsi dal rapporto tra percentuale nazionale delle immatricolazioni annue e numero dei diplomati di ciascuna regione. Orbene, la Calabria ha avuto nel decorso anno scolastico 19.711 diplomati e, poichè si calcola oltre al 50 per cento il numero di essi che accede all'Università, il gettito delle immatricolazioni è stato di 9.855. Moltiplicando questo dato per la durata media delle facoltà universitarie (anni 5), si ha che gli studenti universitari in corso della regione sono 49.275 a cui vanno aggiunti almeno 10 mila fuori corso; sottraendo da tale cifra i 12 mila studenti che potrà ospitare al massimo l'Università di Cosenza, quando (!) sarà completata, ed i 1.704 iscritti all'Istituto di architettura di Reggio Calabria, resta un fabbisogno di 45.571 posti-studente.

Attualmente, quindi, circa 46 mila giovani calabresi vanno peregrinando attraverso le sedi universitarie della penisola per potere conseguire una laurea.

Tanto costa alla regione una fuga di circa 14 miliardi al mese e, soprattutto, il traviamento nelle giungle della violenza e della droga delle grandi città di molti suoi giovani.

Nelle cronache quotidiane del crimine e del terrorismo sono, purtroppo, sempre più fequenti i nomi di studenti provenienti dalla Calabria.

Questo fenomeno va arginato e il rimedio non può che essere quello di evitare l'emigrazione studentesca, creando adeguate attrezzature universitarie.

D'altra parte questo è un preciso dovere dello Stato, perchè la Costituzione italiana tutela il diritto allo studio, che non può essere esercitato senza le scuole, in esse comprese le università, e garantisce la parità dei diritti dei cittadini, che è vanificata ove i giovani di una regione possano studiare in sede e quelli di un'altra debbano rinunciare ad accedere all'Università o per frequentarla debbano emigrare dalla loro terra. Queste osservazioni valgono già a giustificare l'aumento del numero delle facoltà da creare in Calabria per accrescere il numero dei posti-studente.

Più specificamente per quanto concerne la medicina va preso nella dovuta considerazione un altro dramma della Calabria: la emigrazione degli ammalati verso i policlinici universitari, che s'è aggiunta a quella dei lavoratori erranti per le vie del mondo e degli studenti sparpagliati in tutte le città d'Italia e che completa il quadro della sua deso-

lante situazione. Una facoltà di medicina, che, oltre che centro didattico, sarebbe fucina di ricerca scientifica e di specializzazione, servirebbe all'elevazione professionale anche della classe medica e opererebbe proficuamente nel campo della prevenzione onde arginare le tante epidemie che affliggono la regione.

In contrario non varrebbe obbiettare che il numero dei medici va limitato, perchè, se tanto dovrà avvenire, il numero chiuso o programmato andrà attuato sul piano nazionale e non escludendo, con palese violazione dei princìpi costituzionali sopra richiamati, una regione dagli studi di medicina e dai vantaggi della presenza in essa della rispettiva facoltà.

In ordine all'insediamento in Catanzaro della facoltà di medicina militano le seguenti insuperabili ragioni:

1) Catanzaro, come capoluogo di regione, ha diritto ad una adeguata struttura universitaria, che in essa operò per tutto il secolo scorso e fino alla riforma Gentile;

2) essa è, secondo le statistiche della relazione Malfatti al CIPE, fra le città d'Italia prive di qualunque insediamento universitario, quella che presenta il maggior numero di diplomati;

3) la regione Calabria, con deliberato del 16 aprile 1974 di cui non può non tenersi conto in virtù dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 580 del 1973, ha proposto per Catanzaro, oltre che la facoltà di scienze giuridiche, la facoltà di scienze sanitarie;

4) già nel 1961 con il disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione, approvato dal Senato e poi arenatosi alla Camera, Catanzaro era stata designata come sede universitaria;

5) esiste già in essa e fin dal 1973 un corso di medicina collegato alla II facoltà dell'Università di Napoli, cui sono iscritti centinaia di studenti, dei quali molti hanno già conseguito la laurea. Si sono dovuti creare questi corsi per venire incontro alle esigenze dei giovani calabresi impossibilitati a mantenersi nelle sedi universitarie e sotto la spinta pressante ed accorata delle famiglie.

Su tale soluzione si è avuta la convergenza di tutte le forze politiche, che hanno istituito un consorzio tra comune e provincia di Catanzaro e per spianare la via all'insediamento della struttura universitaria statale e per gestire, in attesa di essa, corsi di giurisprudenza e medicina per studenti che vengono iscritti rispettivamente alle Università di Messina e di Napoli.

Detto Consorzio ha creato una sede universitaria decorosa e modernamente attrezzata ed ha stipulato apposita convenzione con l'Ospedale regionale di Catanzaro perchè gli studenti possano fruire dei suoi sussidi scientifici e frequentare laboratori e reparti clinici.

Esso è disposto a concedere alla istituenda struttura statale le sue sedi ed attrezzature ed a svolgere rispetto ad essa i compiti di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Questo complesso di motivi suggerisce, onorevoli senatori, la necessità dell'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE DELLA BASILICATA

Art. 1.

(*Istituzione*)

Con effetto dall'anno accademico 1980-81 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica;

b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.

Art. 3.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo il termine sopra fissato dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario. In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il dispo-

sto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

TITOLO II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE DEL MOLISE

Art. 4.

(Istituzione)

Con effetto dall'anno accademico 1980-81 è istituita l'Università degli studi statale del Molise con sede in Campobasso.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi del Molise comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in scienze biologiche;

b) medicina veterinaria, con i corsi di laurea in scienze della produzione animale e in medicina veterinaria.

Art. 6.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi del Molise sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *C* e *D*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo

comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

TITOLO III

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI STATALE DI REGGIO CALABRIA

Art. 7.

(Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 è istituita l'Università statale degli studi di Reggio Calabria.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dallo stesso anno accademico è soppresso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

Art. 8.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi di Reggio Calabria comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) architettura, con il corso di laurea in architettura e in urbanistica;

b) scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con il corso di laurea in scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

d) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze naturali;

e) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

f) scienze economiche e bancarie, con il corso di laurea in scienze economiche e bancarie;

g) medicina, con il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Le facoltà di cui alle precedenti lettere *e*), *f*) e *g*) hanno sede in Catanzaro.

Art. 9.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *E* ed *F*.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo che risulteranno eventualmente disponibili dopo l'assegnazione degli assistenti in servizio presso

l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, di cui al successivo articolo 10, sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 10.

(*Passaggio del personale*)

I professori universitari e gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, passano a far parte dell'organico

della facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria, di cui al precedente articolo 8.

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, continua a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso la facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria sopra indicata.

Art. 11.

(Patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria)

Il patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria è devoluto all'Università di Reggio Calabria.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria l'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Reggio Calabria all'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

Art. 12.

(Istituzione di una sezione staccata dell'ISEF di Roma a Vibo Valentia)

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 e fino all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie e alla conseguente soppressione degli ISEF è istituita in Vibo Valentia una sezione staccata dell'ISEF di Roma.

Gli studi compiuti e gli esami sostenuti dagli studenti iscritti ai corsi di educazione fisica funzionanti in Catanzaro sono validi ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento del diploma.

Gli studenti regolarmente iscritti ai predetti corsi sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la sezione staccata dell'ISEF di Roma, di cui al precedente primo comma.

TITOLO IV

NORME COMUNI E FINALI

Art. 13.

(Comitati tecnico-amministrativi)

Nelle Università istituite con la presente legge, fino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ai consigli medesimi sono esercitate da comitati tecnico-amministrativi nominati dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 14.

(Comitati ordinatori)

Nelle Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nello ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle Università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alle facoltà stesse risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non può rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico delle Università e alla loro graduale entrata in funzione.

Art. 15.

(*Rettori*)

Nella prima applicazione della presente legge, i rettori delle Università di cui alla presente legge saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti dei comitati ordinatori di cui al precedente articolo 14.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni e confer-

mato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare in materia didattica da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

Art. 16.

(*Statuti*)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, gli statuti delle Università di cui alla presente legge.

Gli statuti andranno in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 17.

(*Inizio dei corsi di laurea*)

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche delle Università predette, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 18, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, o, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 14, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli 2, 5 e 8.

Art. 18.

(*Convenzioni*)

Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso alle Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Restano fermi in favore delle Università degli studi di cui alla presente legge gli impegni assunti da eventuali consorzi universitari o da altri enti pubblici.

Art. 19.

(*Onere finanziario*)

Per il primo funzionamento dei comitati tecnici di cui al precedente articolo 13 è stanziata la somma di lire 100 milioni per ciascun comitato. All'onere complessivo di lire 300 milioni si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(*Norma di rinvio*)

Le Università degli studi di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 21.

(*Norma finale*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA *A*

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14
Facoltà di ingegneria	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	16
Facoltà di lettere e filosofia	
Professori universitari	10
Assistenti universitari	12
Facoltà di agraria	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	16
ISEF	—

TABELLA *B*

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie

	POSTI
primo dirigente	1
direttivi	4
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2

	POSTI
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . .	8
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	25
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	7
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	16
Carriera esecutiva dei tecnici	25
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	20
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	4
Operai di terza categoria	6

TABELLA *C*

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	12
Facoltà di medicina veterinaria	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	12

TABELLA *D*

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:

	POSTI
primo dirigente	1
direttivi	3
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	6
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	18
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	5
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	13
Carriera esecutiva dei tecnici	25
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	15
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	1
Operai di terza categoria	1

TABELLA *E*

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di architettura	
Professori universitari	10
Assistenti universitari	12
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	
Professori universitari	12
Assistenti universitari	14
Facoltà di lettere e filosofia	
Professori universitari	10
Assistenti universitari	14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	12
Facoltà di giurisprudenza	
Professori universitari	10
Assistenti universitari	14
Facoltà di scienze economiche e bancarie	
Professori universitari	8
Assistenti universitari	12
Facoltà di medicina	
Professori universitari	40
Assistenti universitari	200
(anche per attività didattica-associati e ricercatori)	

TABELLA *F*

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
primo dirigente	1
direttivi	4
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . .	8
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	30
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	6
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	12
Carriera esecutiva dei tecnici	20
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	20
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	2
Operai di terza categoria	6